



COMUNE DI AREZZO

Servizio
Governato del Territorio

Settore Pianificazione
Urbanistica

Prot. n.
Arezzo,

Egr. [redacted]
via pec

Oggetto: Parere relativo alla possibilità di installare un impianto fotovoltaico ai sensi del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, in località San Zeno

In riferimento alla nota prot. 93780/2022 avente ad oggetto la richiesta di parere sulla possibilità di installare un impianto fotovoltaico ai sensi del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, in località San Zeno

I) Documentazione presentata: Il presente parere è redatto sulla base della seguente documentazione: Richiesta parere oltre a elaborato grafico/testuale. La richiesta di parere è volta ad indagare i seguenti aspetti:

1) Se l'installazione dell'impianto è possibile, nel rispetto dei vincoli cimiteriale ed elettrodotto oppure se vi sono altri aspetti di vincolo comunale e/o sovracomunale che potrebbero precludere tale prospettiva.

II) Individuazione urbanistica: L'area su cui deve essere realizzata l'infrastruttura [redacted] è così individuata nel Piano Operativo approvato con DCC 134 del 30/09/2021 esecutivo dal 15/04/2022:

E2.1 AMBITI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI TESSUTI EDILIZI E DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE	Aree agricole e forestali - TRA (art. 41 NTA PO) Ambiti agricoli di pianura (Valdichiana) - TRA5 (art. 50 NTA PO)
E3.1 VINCOLI E FASCE DI RISPETTO	Fascia di rispetto cimiteriale: R.D. 1265/1934, D.P.R. 285/1990 Fascia di rispetto del termovalorizzatore: Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. D.lgs n. 152/06; l.r. 25/1998; Piano Regionale dei Rifiuti (All. IV) Fascia di rispetto elettrodotti: DPCM 08/07/2003 e DM 29/05/2008 (art. 16 NTA P.O.)
E3.2 AMBITI E AREE DI PERTINENZA E SALVAGUARDIA	Elemento di frammentazione (art. 63 NTA P.O.)
E4. ZONE TERRITORIALI OMOGENEE - DECRETO INTERMINISTERIALE 1444/68	ZONE TERRITORIALI OMEGENEE E
B3.11 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA	Aree interessate da allagamenti per eventi con tempi di ritorno (Tr) inferiori o uguali a 30 anni: I4 (DPGR 53/R 2011), aree per alluvioni frequenti (L.R. 41/2018), pericolosità elevata (P3) PGRA
B3.7 - CARTA DEL BATTENTE IDRAULICO	Parte inferiore o uguale a 0,3 metri e parte maggiore di 0,3 metri e minore di 0,5 metri
B3.11 - CARTA DELLA MAGNITUDO IDRAULICA	Magnitudo idraulica moderata e in piccola parte severa

III) Analisi degli aspetti evidenziati :

Premesso che:

- l'area di intervento è posta esternamente al perimetro del territorio urbanizzato in adiacenza alla zona industriale di san Zeno e distante (distanza massima) circa 300 metri dalla medesima area industriale;

- l'intervento, se non messo in atto da azienda agricola, si inquadra come impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato e presuppone l'individuazione (in estensione all'esistente) di una nuova zona produttiva. La nuova previsione, da individuare a seguito di variante urbanistica contestuale al Piano Strutturale ed al Operativo, è subordinata al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014.

Visti:

il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 smi "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e, nello specifico, l'articolo 12 comma 1 che recita: "1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8 che recita: "8. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico; b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale. c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali. **c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di (500 metri) da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di (500 metri) dal medesimo impianto o stabilimento; 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a (300 metri). ... omissis ...".**

il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) e, nello specifico, l'Allegato 3 alla Scheda A.3 "Aree non idonee agli impianti fotovoltaici a terra" approvate già con Legge Regionale 21 marzo 2011, n. 11 "Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)"

Il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico e, nello specifico, la scheda

d'ambito 15 "Piana di arezzo e Val di Chiana" che recita:

- con riferimento alle criticità relativamente ai caratteri ecosistemici di paesaggio: "Nella parte settentrionale della Val di Chiana, intensi processi di urbanizzazione del paesaggio agricolo sono in atto nel triangolo Badia al Pino – Tegoletto – Pieve al Toppo, con elevata densità delle infrastrutture stradali, presenza di zone industriali, e con la tendenza alla saldatura delle aree urbanizzate in direzione di San Zeno e del Canale Maestro della Chiana, area di pianura già interessata dalla realizzazione di zone industriali lungo gli assi stradali E78 e SS73 ... omissis ..."

- con riferimento agli indirizzi per le politiche - punto 8: "al fine di riqualificare il territorio di pianura e fondovalle è necessario indirizzare i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione verso il contenimento e la riduzione del già elevato grado di impermeabilizzazione e consumo di suolo. Tale indirizzo risulta prioritario: ... omissis ... per le aree agricole situate nella pianura di Arezzo circostante il Canale Maestro della Chiana e il torrente Castro, per le aree di pertinenza fluviale del Fiume Arno e tra Pieve al Toppo e San Zeno (Direttrice di connettività da riqualificare nella carta della rete ecologica) ... omissis ..."

- con riferimento agli obiettivi di qualità e direttive - punto 1.2: "1.2 - evitare l'ulteriore impermeabilizzazione, la frammentazione e il consumo di suolo agricolo delle vaste pianure alluvionali e delle aree pedecollinari connessi alla espansione insediativa e allo sviluppo infrastrutturale, mantenere i varchi esistenti e riqualificare le "Direttrici di connettività" (individuate nella carta della "Rete degli Ecosistemi") Orientamenti: Mantenere i varchi esistenti e riqualificare le "Direttrici di connettività" con particolare riferimento a: ... omissis ... la parte settentrionale della Val di Chiana caratterizzata da intensi processi di urbanizzazione, nel triangolo Badia al Pino – Tegoletto – Pieve al Toppo (con tendenza alla saldatura delle aree urbanizzate in direzione di San Zeno e del Canale Maestro della Chiana); ... omissis ...".

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, nello specifico, la parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

vista la L.R. 10/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)".

la Legge Regionale 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio" e nello specifico, l'articolo 34 "Varianti mediante approvazione del progetto" che recita: "1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 9 bis e 35, nei casi in cui la legge prevede che l'approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica del comune, l'amministrazione competente pubblica il relativo avviso sul BURT e rende accessibili gli atti in via telematica, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione. Sulle osservazioni si pronuncia l'amministrazione competente adeguando gli atti, ove necessario. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

1 bis. Qualora la variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato è richiesto in via preventiva il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25."

Riconosciuto al richiedente di poter procedere ai sensi dei suddetti disposti normativi fatta salva la coerenza con il PIT/PPR e l'acquisizione del parere favorevole della conferenza di copianificazione,

Si esprime il seguente parere:

La previsione di insediare l'impianto fotovoltaico in territorio agricolo, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 199/2021 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" e nelle more dell'individuazione da parte dei Ministeri competenti delle aree idonee può essere

attuata, secondo i disposti di cui all'art. 34 della L.R. 65/2014, in variante al Piano Strutturale e al Piano Operativo previa specifica procedura autorizzativa.

In ragione della potenza dell'impianto la localizzazione è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 10/2010.

La variante urbanistica è soggetta a verifica di coerenza con il PIT/PPR e a conferenza di copianificazione in relazione all'occupazione permanente di suolo all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato.

In relazione al vincolo imputabile alla presenza di Fascia di rispetto cimiteriale: R.D. 1265/1934, D.P.R. 285/1990 si rileva che, ai sensi dell'art. 338, l'area di vincolo non debba essere interessata dalla realizzazione dell'impianto.

In relazione al vincolo imputabile alla presenza di Fascia di rispetto del termovalorizzatore: Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, D.lgs n. 152/06; l.r. 25/1998; Piano Regionale dei Rifiuti (All. IV) si rileva che la disciplina del vincolo (art. 16 NTA di Piano Operativo) non è determinante ai fini della localizzazione dell'impianto.

In relazione al vincolo imputabile alla presenza di Fascia di rispetto elettrodotti: DPCM 08/07/2003 e DM 29/05/2008 dovrà essere verificata, in sede di progetto, l'esposizione ai campi elettromagnetici degli addetti per permanenze superiori alle 4 ore.

In sede di variante dovranno essere prodotte le indagini geologiche, idrauliche e sismiche di cui al DPGR 5R/2020 anche al fine dell'aggiornamento eventuale delle classi di pericolosità. Relativamente alla classe di pericolosità idraulica, battente e magnitudo risultanti dagli studi l'intervento è realizzabile conformemente all L.R. 41/2018.

Distinti saluti

Servizio Governo del Territorio
Il Direttore



FRESCUCCI PAOLO
COMUNE DI AREZZO
20.07.2022 22:28:35
GMT+02:00